



Repubblica Italiana
CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della legalità

-----oOo-----

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 321 del 22/11/2024

Oggetto: **Senso unico di marcia in via Santa Rita e via Santa Gemma**

IL DIRIGENTE

Premesso che il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. prescrive:

- *"I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese pubbliche mediante i prescritti segnali...", ai sensi dell'art. 5, al c. 3;*
- *L'ente proprietario della strada può, con ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, lettera b), stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinare categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade..., ai sensi dell'art. 6, al comma 4;*
- *Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; inoltre al comma 3, che "Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada" ed infine al comma 9, che "I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio..." e che tutte le suddette considerazioni permettono quindi di ritenere che il comune possa adottare misure di limitazione del traffico rivolte a particolari categorie di utenti della strada, al fine di tutelare l'incolumità pubblica ed il patrimonio stradale,*

nonché regolare la circolazione in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade, prevenire gli inquinamenti e tutelare il patrimonio artistico e ambientale, ai sensi dell'art. 7, al comma 1;

PRESO ATTO dell'indirizzo politico dell'Assessore della P.M., di regolamentare Senso unico di marcia in via Santa Rita e via Santa Gemma;

DATO ATTO che tale indirizzo politico trova accoglimento in quanto le dimensioni delle carreggiate di via Santa Rita e via Santa Gemma, secondo il codice della strada, non possono essere a doppio senso di circolazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTO il Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);

VISTO il D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i (Regolamento di esecuzione ad attuazione del C.d.S.).

ORDINA

Il senso unico di marcia in via Santa Rita, con senso di marcia da via Montevideo verso via Santa Gemma e il senso unico di marcia in via Santa Gemma con direzione dalla via Santa Rita verso la via Castelvetro.

La collocazione della segnaletica verticale nel rispetto del codice della strada, così come riportata in elenco:

via Santa Gemma

- 1) n. 1 segnale senso vietato (Figura II 47 art. 116), in Santa Gemma, visibile da via Castelvetro;

via Santa Rita

- 1) n. 1 segnale senso unico parallelo (Figura II 348 art. 135), via Santa Rita visibile dalla via Montevideo;
- 2) n. 1 segnale senso vietato (Figura II 47 art. 116), in Santa Rita, visibile da via Santa Gemma;

via Santa Agata

- 3) n.1 segnale di obbligo svolta a sinistra in via Sant'Agata, intersezione con la via Santa Rita;

via Santa Barbara

- 1) n.1 segnale di obbligo svolta a sinistra in via Santa Barbara, intersezione con la via Santa Gemma.

La revoca di qualsiasi altra ordinanza, in precedenza emanata e vigente, qualora in contrasto con la presente.

DISPONE

- al personale addetto alla segnaletica di questo Comando di Polizia Municipale, di collocare l'idonea segnaletica riportata nella presente ordinanza, nel rispetto del codice della strada;

- al personale di Polizia Municipale addetto alla viabilità, di accertare il rispetto della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 12 del codice della strada;
- di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio presente sul sito internet istituzionale del Comune: www.comune.mazaradelvallo.tp.it, e di trasmetterla all'addetto stampa, al fine di diffondendone l'informazione ai cittadini, mediante comunicati stampa.

RENDE NOTO

Che per le violazioni della presente ordinanza trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazione ed integrazioni;

Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi e nelle forme di cui al Dpr 24/11/1971 n. 1199.

Il Responsabile del procedimento

f.to **LABRUZZO GIUSEPPE**

Il Dirigente

f.to **Dott.ssa Maria Stella Marino**

[firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993](#)

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 22/11/2024 registrata al n° 4081 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Mazara del Vallo, li 22/11/2024

Il Responsabile dell'Albo pretorio
f.to Dott.ssa Maria Stella Marino